

29.12.2017

NOTE

Famiglia e successioni

Sull'interpretazione della revoca tacita del testamento

di Chiara Cersosimo

[CASS. CIV. - sez. II - 11 maggio 2017, n. 11587](#)

Non è sindacabile in sede di legittimità la decisione del giudice di merito che, con motivazione logica e coerente, accerti la revoca tacita del primo testamento per incompatibilità oggettiva e intenzionale con il successivo, in presenza dell'istituzione, nel primo, come erede universale di colei che nel secondo figura, invece, quale legataria.

IL CASO - Il testatore istituisce erede universale la persona che, successivamente, in un secondo testamento figura come legataria, sottraendole l'assegnazione di un'immobile, ricompreso nel patrimonio ereditario universale. Su questo cespite, dopo la morte del testatore, si apre la successione *ab intestato* e s'instaura la comunione ereditaria tra gli eredi legittimi.

I suddetti eredi convengono la donna (prima erede e poi legataria) davanti al Tribunale, affermando l'incompatibilità oggettiva e soggettiva dei due testamenti, in quanto nel secondo il *de cuius*, disponendo la vendita dell'immobile, oggetto di disputa, e la devoluzione del venti per cento del ricavato dalla vendita alla sua badante, avrebbe manifestato una volontà incompatibile con il lascito incondizionato in favore della convenuta, contenuto nel primo testamento, e, inoltre, dal tenore letterale del secondo sarebbe desumibile la volontà del *de cuius* di attribuire a quest'ultima solo due beni a titolo di legato. Costituendosi in giudizio, la convenuta nega l'incompatibilità tra le disposizioni testamentarie. Il giudice accoglie la domanda e afferma che, limitatamente all'immobile in questione, si è aperta la successione *ex lege*, instaurandosi la comunione ereditaria tra gli attori. La Corte d'Appello conferma integralmente la sentenza di primo grado, impugnata dalla convenuta, ritenendo che dal raffronto tra i due testamenti sia deducibile la volontà del *de cuius* di revocare il primo. La soccombente propone ricorso per cassazione e la Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando la sentenza d'appello.

LE QUESTIONI GIURIDICHE E LA SOLUZIONE - La questione giuridica oggetto della pronuncia in questione concerne l'interpretazione del testamento da parte del giudice di merito.

Richiamando il principio di conservazione del testamento di cui all'[art. 682 c.c.](#), il giudice ha ritenuto, con valutazione di merito, che vi fosse incompatibilità strutturale tra le due

disposizioni testamentarie, al punto che il secondo testamento dovesse ritenersi interamente sostitutivo del primo.

Seppur il testamento goda di una sua propria disciplina all'interno del secondo libro del codice civile ([art. 587 ss. c.c.](#)), si ritiene che in assenza di regole specifiche, trovino applicazione le norme sui contratti compatibili con la struttura e la funzione dell'atto di ultima volontà. Pertanto, in assenza di una disciplina autonoma dell'interpretazione del testamento, si applicano, secondo alcuni autori in via analogica e secondo altri direttamente (ai sensi dell'[art. 1324 c.c.](#)), le norme in materia di interpretazione dei contratti. L'interpretazione testamentaria si svolge esclusivamente sulla volontà del testatore, non incontrando il criterio proprio delle dichiarazioni contrattuali, costituito dall'affidamento della controparte. Il criterio che guida l'interprete, è, dunque, la reale volontà del *de cuius*, desumibile *in primis* dal contesto delle stesse dichiarazioni testamentarie. La Suprema Corte, però, con orientamento consolidato, afferma che, nei casi dubbi, il giudice debba prendere in considerazione anche elementi estrinseci alla scheda, quale la cultura, la mentalità e l'ambiente del testatore. Conseguentemente, l'interprete può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello strettamente letterale, quando, nella valutazione complessiva dell'atto, sia evidente che esse siano state utilizzate in senso diverso, e in tal senso esprimano la reale intenzione del *de cuius*.

Le norme sull'interpretazione dei contratti, in via generale, si applicano agli atti *mortis causa* nei limiti di compatibilità con la loro funzione e le loro caratteristiche, quali specialmente l'unilateralità, l'esclusività, la personalità e la formalità. Si ritengono pacificamente applicabili il principio della globalità dell'interpretazione ([art. 1363 c.c.](#)), il principio della conservazione dell'atto, per cui nel dubbio questo debba essere interpretato nel senso in cui abbia qualche effetto ([art. 1367 c.c.](#)) e il principio per cui, nell'incertezza, la disposizione che può avere più sensi deve essere interpretata in quello più conveniente alla natura e all'oggetto dell'atto ([art. 1369 c.c.](#)).

Il codice riconosce espressamente, quale corollario della libertà testamentaria, il potere del testatore di revocare e modificare il testamento fino al momento della morte ([art. 679 c.c.](#)). La revoca (espressa), che si estrinseca in un'apposita dichiarazione del *de cuius*, è ricostruibile anche nel caso di atti incompatibili *in toto* o *in parte* con una precedente disposizione testamentaria: si parla, in tal caso, di revoca tacita. La redazione di un testamento posteriore è pacificamente considerata dalla giurisprudenza un caso di revoca tacita (per contegno concludente). L'[art. 682 c.c.](#) stabilisce il principio generale di conservazione delle disposizioni precedenti e di loro coesistenza con quelle nuove, in modo tale da circoscrivere la revoca delle prime per effetto delle seconde solo in caso di incompatibilità effettiva, da accertare, secondo la Cassazione, raffrontando ogni singola disposizione contenuta nei due testamenti. Viene, così, applicata alla materia successoria il principio di conservazione del negozio giuridico, che il legislatore ha previsto in generale all'[art. 1367 c.c.](#) nelle disposizioni sull'interpretazione dei contratti.

La giurisprudenza e la dottrina più tradizionale ritengono che si verifica revoca tacita, ai sensi dell'[art. 682 c.c.](#), sia in caso di incompatibilità oggettiva che di incompatibilità soggettiva o intenzionale del testamento precedente con quello successivo. La prima ipotesi si configura quando, prescindendo da un intento di revoca del *de cuius*, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute nei due testamenti; la seconda, invece, quando, esclusa l'incompatibilità oggettiva, dal contenuto del testamento successivo si possa desumere ragionevolmente la volontà del testatore di revocare *in toto* o *in parte* il testamento precedente e dal raffronto delle disposizioni contenute nei due atti si evinca un atteggiamento della volontà del testatore incompatibile con quella risultante dal precedente. L'incompatibilità soggettiva si

sostanza, quindi, in una presunzione di volontà del testatore di non confermare le disposizioni precedenti, anche se astrattamente conseguibili. Tale valutazione, secondo la Cassazione, ove sorretta da una congrua e corretta motivazione, implica apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non censurabili in sede di legittimità.

Parte della dottrina, tuttavia, ritiene che, a causa del principio formalistico, a presidio della validità della revoca espressa del testamento, [l'art. 682 c.c.](#) legittimi la sola incompatibilità "oggettiva", pertanto il giudice non potrebbe dare valore alla volontà del *de cuius* che non trovasse riscontro in un atto formale.

Alcuni autori ritengono, invece, che si possa prescindere dalla qualificazione dell'incompatibilità come oggettiva o soggettiva e che ricorra revoca tacita ogniqualvolta il testatore rediga un nuovo testamento, disponendo dei suoi beni in maniera differente rispetto al precedente. La revoca, pertanto, sarebbe sempre configurabile, avvalendosi delle regole interpretative in materia di testamento, senza la necessità di distinguere tra le varie forme di incompatibilità.

Nel caso di specie, il Supremo Collegio ha ritenuto che la corte d'appello, con argomentazione logica e coerente, avesse correttamente ravvisato non solo incompatibilità di tipo oggettivo tra le disposizioni dei due testamenti, ma anche una differenza strutturale tra le due schede testamentarie. Nel primo il *de cuius* istituiva la ricorrente erede universale e a questa attribuiva tutti i suoi beni immobili (specificamente indicati) e mobili, nel secondo il testatore operava una disaggregazione patrimoniale, destinando i suoi beni a diversi beneficiari e attribuendo alla ricorrente, a titolo di legato, solo alcuni beni immobili. Con riferimento specifico all'immobile in questione, il secondo testamento non lo attribuisce più alla ricorrente, disponendo, invece, che venga venduto e che il venti per cento del ricavato dalla vendita sia attribuito alla badante del testatore. Secondo la ricostruzione del giudice di secondo grado, incensurabile in sede di legittimità perché ritenuta dalla Cassazione logicamente e adeguatamente motivata, con il testamento successivo il *de cuius* non si sarebbe limitato a sostituire alcune disposizioni contenute in quello precedente, ma avrebbe operato un riassetto complessivo della destinazione dei beni. Pertanto, sussisterebbe incompatibilità c.d. soggettiva o intenzionale tra le due schede testamentarie e questo dimostrerebbe la volontà del defunto di revocare il primo testamento attraverso la redazione del successivo. Suddetta conclusione è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione conforme ai canoni interpretativi generalmente consolidati in materia testamentaria e, altresì, rispettosa di alcuni elementi estrinseci, quali la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, idonei ad esprimere, in maniera adeguata e coerente, la reale intenzione di quest'ultimo. Pertanto, l'immobile oggetto di contestazione, non essendo stato attribuito a nessun beneficiario nel secondo testamento, è soggetto alle regole della successione legittima, che possono pacificamente concorrere con quella testamentaria ([art. 457, comma 2, c.c.](#)).

OSSERVAZIONI - Nel nostro ordinamento non vige più l'antico principio, risalente al diritto romano, secondo cui *nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decidere potest*, bensì, in via antitetica, [l'art. 457, comma 2, c.c.](#) prevede la concorrenza tra le due forme di delazione: quella legale e quella testamentaria. Ove il testatore disponga di una sola "quota" del suo patrimonio, la restante parte verrà sottoposta a delazione legale, e pertanto avranno, con riferimento a quest'ultima, piena ed integrale applicazione le norme sulla successione legittima. La disciplina delle successioni testamentarie ha altresì abbandonato, ormai da molto tempo, l'altro principio di diritto romano, secondo il quale sarebbe ammessa solo la revoca espressa, senza che possa

rilevare il confronto tra le disposizioni del testamento precedente, non espressamente revocate e non incompatibili, e quelle del testamento successivo. Il *Code Napoléon* contemplava all'art. 1036 la regola secondo la quale restano salve le disposizioni del testamento precedente non espressamente revocate da quello successivo e non contrastanti con quelle contenute nell'atto posteriore. Tale norma è, poi, transitata nel codice civile italiano del 1865, consacrando l'accoglimento nel nostro ordinamento del principio *potius ut valeant, quam ut pereant* o *magis valeat quam pereat*. I codici moderni, invece, rimasti legati alla regola di diritto romano sono quello prussiano, austriaco e svizzero, i quali richiedono, ai fini della revoca, che dal testamento successivo si evinca la chiara volontà del testatore di revocare quello precedente, senza considerare il secondo quale mera integrazione del primo.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI E BIBLIOGRAFICI - In giurisprudenza si veda: Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 1972, n. 595, in *Giur. it.*, 1973, I, 1, 954; Cass. civ., sez. II, 17 luglio 1979, n. 4181, in *Foro it.*, 1980, I, 384, con n. di Cuffaro; Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 1982, n. 423, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, 1534; Cass. civ., sez. II, 15 marzo 1990, n. 1207, in *Foro it.*, Rep. 1990, voce *Spese giudiziali civili*, n. 7; [Cass. civ., sez. II, 13 novembre 1991, n. 12113](#), in *Corr. giur.*, 1992, 174, con n. di Fusaro; [Cass. civ., sez. II, 29 settembre 2000, n. 12950](#), in *Riv. giur. ed.*, 2001, 1, 160; [Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2007, n. 4022](#), in *Not.*, 2008, 130, con n. di Bertotto; [Cass. civ., sez. II, 11 maggio 2009, n. 10800](#), in *Giust. civ.*, 2010, I, 102; [Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 2010, n. 24637](#) in *Giust. civ.*, 2011, I, 354; [Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2012, n. 4617](#), in *Riv. not.*, 2012, 1214, con n. di Musolino; [Cass. civ., sez. II, 14 novembre 2013, n. 23278](#), in *Fam. dir.*, 2015, 216, con n. di Scuderi; [Cass. civ., 30 maggio 2014, n. 12242](#), in *Fam. dir.*, 2014, 1077, con n. di Bonamini; [Cass. civ., sez. II, 8 luglio 2016, n. 14070](#), in *Guida dir.*, 2016, 31, 63, con n. di Sacchetti. In dottrina: P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, Napoli, 1952, 14, 154-155; N. LIPARI, *Autonomia privata e testamento*, Milano, 93-101, 326-335; L. BIGLIAZZI GERI, *Delle successioni testamentarie*, Artt. 587-600, in F. GALGANO (a cura di), *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1993, 53; C.M. BIANCA, *Diritto civile, 2.2 Le successioni*, Milano, 2015, 269-272, 371-372; S. DELLE MONACHE, *Testamento. Disposizioni generali*, Artt. 587-590, in F.D. BUSNELLI (diretto da), *Comm. Schlesinger*, Milano, 2005, 198; L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, Art. 456-511, in F. GALGANO (a cura di), *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1997, 91-94; L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano, 1990, 22; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2002, 373; G. MUSOLINO, *Il testamento posteriore come fattispecie di revoca tacita*, in *Riv. not.*, 2012, 1216; ID., *Il testamento posteriore e il principio di conservazione del negozio giuridico*, in *Riv. not.*, 2002, 1252; M. TALAMANCA, *Successioni testamentarie. Art. 679-712*, in F. GALGANO (a cura di) *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1972, 78; M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, Napoli, 2012, 214 e 246 ss.; S. PUGLIATTI, *Successioni*, in *Commentario D'Amelio e Finzi*, Firenze, 1941, 581; C. GANGI, *Successione testamentaria*, II, Milano, 1985, 355 ss.; C. GIANNATTASIO, *Successioni*, in *Commentario*, II, Torino, 1978, 349 ss.; A. CICU, *Il Testamento*, Milano, 1942, 149 ss.; G. BRUNELLI-C. ZAPPULLI, *Libro delle successioni e delle donazioni*, in *Commento al nuovo codice civile italiano*, Milano, 1951, 377; L. BARASSI, *Successioni per causa di morte*, Milano, 1947, 454; F.S. AZZARITI-G. MARTINEZ, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1969, 536.